



madeinitaly.gov.it



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Lazada

Al via la seconda edizione dell'accordo tra ICE e Lazada

Lazada è uno dei principali player e-commerce in Thailandia con oltre 8 milioni di utenti attivi al giorno e 30 milioni mensili. Nel 2022, Lazada Thailandia ha guadagnato circa 20,7 miliardi di Thai Baht per volume di vendita. Nello stesso anno, Lazada Thailandia ha ottenuto profitti per circa 413 milioni di Thai baht nel suo undicesimo anno nel mercato thailandese. Lazada rappresenta un punto di riferimento per lo shopping on-line in tutto il Paese, con una vasta selezione tra i migliori brand locali e internazionali.

La piattaforma è stata fondata nel 2011 a Singapore da Rocket Internet con l'intenzione di intercettare l'allora nascente domanda di consumatori online con un modello di business simile ad Amazon.com. Il sito di e-commerce Lazada è stato lanciato nel marzo 2012 in Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam, mentre le app sui telefoni mobili della piattaforma sono state lanciate l'anno successivo. Il modello di business è stato modificato per consentire ai rivenditori terzi di vendere i propri prodotti sulla sua piattaforma.

Il progetto in pillole

Nell'ambito del Patto per l'export, che ha nell'e-commerce uno dei pilastri dell'internazionalizzazione, l'accordo con la piattaforma thailandese Lazada ha come obiettivo quello di potenziare l'offerta di prodotti Made in Italy con l'inserimento di nuove aziende sul mercato thailandese.

Presentiamo dunque il progetto **“LAZADA-ITA Authentic Italian Promotion 2023-2024”**:

- L'obiettivo generale della collaborazione è di aumentare la consapevolezza, accrescere il consumo di autentici prodotti italiani in Thailandia e, sulla scia della prima partnership tra Lazada e Agenzia ICE, continuare ad **incrementare l'export Made In Italy attraverso il mercato thailandese.**
- **La partecipazione al progetto è limitata ad un numero massimo di 200 aziende.**
- **Le aziende italiane selezionate saranno inserite** all'interno del Marketplace **LazMall**, beneficiando per 12 mesi del **flusso di traffico** generato dalle campagne di advertising digitale previste dall'accordo, le quali si terranno sui più popolari social media in Thailandia, **completamente finanziate dall'Agenzia ICE.**

Come aderire

Inviare la propria manifestazione di interesse **entro il 15 marzo 2024** a [questo link](#)

Scopri i [passi da seguire](#) una volta ricevuta la lettera di ammissione.

Per informazioni utili sul mondo e-commerce e sul progetto ICE-Lazada visitare www.ice.it/it/lazada

Il nostro Team e-commerce è a disposizione per informazioni e chiarimenti sul progetto ICE-Lazada, richiedi assistenza via email all'indirizzo supportecomm@ice.it o prenota una consulenza attraverso [l'area clienti del sito ICE](#)

Per maggiori informazioni sui requisiti richiesti per operare nel marketplace di Lazada visitare il sito www.ice.it/it/lazada

- Ruolo dell'importatore/distributore: come previsto dalla normativa thailandese in materia di commercio elettronico, **è obbligatorio** disporre di **un importatore locale/distributore** che dovrà aprire e **gestire l'account aziendale**. Lazada offrirà sessioni di training Sponsored Discovery e Sponsored Affiliate agli importatori delle aziende italiane newcomer.

Assistenza alla ricerca importatore/distributore: ove l'azienda ne fosse priva, il progetto prevede **l'assistenza da parte dell'Ufficio dell'Agenzia ICE in Thailandia**, alle aziende nuove al mercato, per la **ricerca di importatori locali**. **Le aziende dovranno avviare autonomamente le trattative con le controparti thailandesi** per la finalizzazione dell'accordo che consenta loro di essere presenti su Lazada.

Per informazioni relative al servizio di ricerca importatore/distributore, è possibile contattare l'Ufficio ICE di Bangkok all'indirizzo bangkok@ice.it. Per maggiori informazioni, visitare il [sito della sede di Bangkok](#).

N.B. a partecipazione al progetto è riservata alle aziende che possono già avvalersi di un importatore/distributore, pertanto le aziende che ne sono prive e intendono avvalersi dei servizi della Sede ICE di Bangkok dovranno prima completare questo percorso e solo dopo potranno aderire al progetto.

Principali vantaggi

Il progetto prevede l'accesso ad **un pacchetto di servizi GRATUITI erogati** da Lazada, in collaborazione con Agenzia ICE, verso tutte le aziende partecipanti per quanto riguarda il mercato thailandese. Nello specifico, il pacchetto di supporto alla vetrina Made in Italy nell'arco dei 12 mesi della promozione prevede:

- **Solo e unicamente attraverso il proprio importatore/distributore**, creazione del profilo e della vetrina virtuale sul marketplace LazMall **con il supporto di Lazada nella creazione della propria pagina**;
- **Inserimento all'interno della vetrina Italian Pavilion - Authentic Italy**;
- **Azioni a supporto dell'iniziativa**, tra le quali:
 - **LSS credit for new ITA sellers + LSS credit for existing ITA sellers:** credito dedicato ad azioni di marketing (Lazada Sponsored Solutions) volte ad aumentare il traffico e le vendite;
 - **Flash sale:** accesso alla **campagna Flash sale di Lazada**, un'iniziativa a tempo limitato che prevede vendite lampo con lo scopo di promuovere una serie di prodotti.

- **Homepage + LazMall banner:** aumento del traffico verso l'Italian Pavilion sulla piattaforma attraverso dei banner che saranno visualizzati sulla homepage e sulla sezione di LazMall;
- **Key Opinion Leader (KOL) marketing:** pubblicizzazione della vetrina da parte di personalità spicco sui social media thailandesi;
- **Live session from Lazlive:** sessioni live di presentazione dei prodotti italiani (ad esempio showcooking) da parte di professionisti del mercato di vendita sui social media per accrescere la brand awareness, i follower e il GMV;
- **Eventi online:** 4 eventi promozionali online organizzati da Lazada, dedicati in parte o esclusivamente, all'Italian Pavilion.
- **Eventi offline:** è prevista l'organizzazione di **3 eventi offline in Thailandia**, inclusa l'inaugurazione della campagna promozionale, durante i quali verranno allestiti degli stand che funzioneranno da vetrina fisica allo scopo di promuovere i prodotti presenti sull'Italian Pavilion;
- **Set up store:** Lazada offrirà a chi ne farà richiesta la possibilità, attraverso il proprio importatore/distributore, di curare gli aspetti operativi dell'onboarding, inclusi la creazione dello store, la presentazione dei prodotti per le campagne promozionali e la strutturazione della landing page;
- **Vote for free gift:** azione promozionale attraverso cui è possibile aumentare la visibilità di un pool di prodotti messi a disposizione delle aziende. Tali prodotti potranno essere votati dagli utenti e i più votati verranno assegnati in maniera casuale a un numero limitatissimo di votanti;
- **Artwork aggiuntivo dal Team di Grafica di Lazada:** un team specializzato di Lazada si occuperà di tutti gli artwork della Vetrina Made in Italy, come il banner della homepage, i post sui social media, ecc.

Come partecipare

Le aziende italiane interessate possono inviare la propria **manifestazione di interesse** al progetto compilando il **Modulo di Adesione** disponibile a [questo link](#), fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori e preferenziali.

Il progetto è stato concordato **come un unicum di assistenza e promozione** a favore delle aziende interessate e **azzerato nei suoi costi di accesso** grazie alla partnership tra ICE e Lazada.

La partecipazione all'iniziativa non prevede costi di accesso

Rimangono a carico delle aziende partecipanti le spese relative alla spedizione dei prodotti in Thailandia, le spese per eventuali registrazioni/certificazioni dei prodotti richiesti dalla normativa Thailandese e tutti i costi relativi alle vendite e alle consegne in base agli accordi con i propri importatori (es. fee sul venduto, commissioni, ecc.).

Requisiti di partecipazione

I requisiti sono stati definiti in base alle caratteristiche del mercato thailandese ed alle indicazioni ricevute dagli importatori e da Lazada in merito ai settori/prodotti maggiormente richiesti dalla clientela, per selezionare le aziende più adatte al mercato stesso, complesso, ma con trend di crescita importanti per accessi e vendite:

- **avere un importatore locale (o filiale locale)/distributore per l'apertura e la gestione dell'account aziendale; la partecipazione al progetto è consentita solo alle aziende in possesso di importatore/distributore locale;**
- prodotti che rientrano nei **settori ammessi** nel progetto come indicato nella prossima sezione di questa circolare e sul sito web www.ice.it/it/lazada;
- avere almeno **una risorsa umana dedicata alla gestione del progetto e-commerce** su Lazada;
- **essere un'azienda produttiva** con sede legale e stabilimenti produttivi in Italia, i cui prodotti siano conformi alla normativa prevista per i **prodotti Made In Italy**¹;
- garantire le **spedizioni** verso la Thailandia entro i termini stabiliti dagli standard di Lazada e/o secondo quanto previsto dai singoli accordi raggiunti con i propri importatori (la logistica è concordata con l'importatore).
- **registrazione del marchio:** per chi non fosse in possesso di un *trademark* registrato e fosse interessato a registrarlo in Thailandia, può rivolgersi all'Agenzia ICE di Bangkok, che fornirà una lista di studi legali qualificati ad avviare la pratica di registrazione, servizio a pagamento. Per consultare la lista degli uffici legali messi a disposizione dalla Sede ICE di Bangkok [cliccare qui](#). N.B. la registrazione di un *trademark* in Thailandia costituisce un requisito preferenziale ma non obbligatorio.

Sui requisiti di ammissione, Agenzia ICE mantiene il diritto di effettuare verifiche e controlli a campione. La selezione avviene mediante la compilazione dei campi obbligatori del modulo online.

¹ Vedi REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE – AGENZIA, art. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

N.B. La mancanza anche solo di uno dei requisiti obbligatori non consentirà il completamento del modulo di adesione e preclude la partecipazione dell'azienda a questo progetto.

Settori ammessi

- Agroalimentari e bevande analcoliche (**non sono ammesse le bevande alcoliche, inclusi vino e birra**) - necessaria la registrazione presso la FDA per essere venduti in Thailandia e online
- Alimentari freschi - necessaria la registrazione presso la FDA per essere venduti in Thailandia e online
- Integratori alimentari e forniture mediche - necessaria la registrazione presso la FDA per essere venduti in Thailandia e online
- Accessori auto e moto
- Abbigliamento e articoli sportivi
- Pelletteria
- Gioielleria
- Occhialeria
- Cosmetica - è necessaria la registrazione presso la FDA per essere venduti in Thailandia e online
- Piccoli elettrodomestici
- Design e arredamento
- Prodotti per animali
- Articoli per la casa

Invio del modulo di adesione

Per partecipare, occorrerà innanzitutto compilare il form Google disponibile a [questo indirizzo](#).

A conclusione della registrazione online, l'Agenzia ICE invierà un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, il modulo di partecipazione compilato automaticamente con i dati inseriti nel form. Il modulo dovrà essere FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO esclusivamente via PEC all'indirizzo ecommerce@cert.ice.it con oggetto "Adesione Progetto ICE/Lazada seconda edizione" entro i termini indicati a pagina 1.

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).

N.B. Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi.

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi.

La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata all'ammissione di partecipazione da parte dell'Agenzia ICE, che

verificherà la conformità al regolamento e effettuerà il controllo di morosità.

Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, Agenzia ICE procederà a sospendere il servizio fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive.

Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle campagne di marketing e del traffico aggiuntivo, le aziende ammesse **si impegnano a condividere con Agenzia ICE i dati di vendita, traffico e conversion rate generato attraverso la piattaforma di Lazada. I dati sono trattati in regime di massima riservatezza dall'Agenzia ICE, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla realizzazione delle campagne di marketing digitale ed offline e alla misurazione della performance delle stesse.**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione al Progetto “Italian Mall su Lazada” organizzato da Agenzia ICE e Lazada.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione al Progetto. Nel caso in cui si svolgano eventi documentati con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita del Progetto o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.


I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link www.ice.it/it/privacy



REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura proforma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)